

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

NRG 4447/2016 – SEZ. III^ BIS

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
CON CONTESTUALE ISTANZA**

**DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A.
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, C.P.A.**

- per la dott.ssa **Elisabetta Sorrenti** (c.f. C.F. SRRLBT80L56H143Y) + **altri**, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Michele Mirengi (C.F. MRNMHL64S14H501A); PEC: michelemirengi@ordineavvocatiroma.org; Michele Lioi (C.F. LIOMHL64R18G942Q); PEC micherosarioluca@ordineavvocatiroma.org e Stefano Viti (C.F. VTISFN58T14H501B); PEC: stefanoviti@ordineavvocatiroma.org, e presso il loro studio in Roma 00197, Viale Bruno Buozzi 32, fax 0687762176, elettivamente domiciliati giusta deleghe rilasciate in calce al ricorso notificato a mezzo del servizio postale ed a mezzo fax in data 14/04/2016;

- ricorrenti;

- contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE; MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA; MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; CONSIGLIO DEI MINISTRI.**

- resistenti;

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'avviso del 12 aprile 2016 relativo alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente di cui ai Decreti dipartimentali nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, pubblicato sulla G.U. 12 aprile 2016 con cui si stabilisce che le predette prove avranno corso a decorrere dal prossimo **28 aprile 2016**.

FATTO

Con il decreto dipartimentale n. 106 del 23 febbraio 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito apposito concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado che risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

L'art. 3, comma 1, del bando, nel richiamare l'art. 1, comma 110, L. n. 107/2010, stabilisce che può partecipare al concorso *“esclusivamente il candidato in possesso del titolo all'abilitazione all'insegnamento..... . conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (NDR 30 marzo 2016) ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”*.

Il successivo art. 4, al comma 3, impone di presentare la domanda di partecipazione al concorso in via telematica tramite il sistema POLIS. Sennonché il sistema inibisce la presentazione della domanda in via telematica al candidato privo di abilitazione.

Nessun dubbio, pertanto, che il D.D. n. 106/2016, al pari in tal senso di quanto rispettivamente disposto da Decreti Dipartimentali n. 105/2016, per il reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria, e n. 107/2015 per il reclutamento su posti di sostegno, precluda la partecipazione al concorso dei docenti privi di abilitazione.

Orbene, i ricorrenti sono tutti docenti laureati, privi di abilitazione, che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso (su supporto cartaceo, racc. a.r., anziché in via telematica, in ragione di quanto in precedenza precisato), corrispondendo i relativi diritti di segreteria.

Si puntualizza che i ricorrenti stanno frequentando apposito percorso formativo volto al conseguimento dell'abilitazione.

Nell'epigrafe del ricorso si è riportato per ciascun istante:

- titolo di studio posseduto;
- anno accademico di conseguimento del titolo;
- classe di concorso per la quale è stata presentata domanda di partecipazione al concorso ed alla quale si ha diritto di accedere, in virtù del titolo di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'allegato A, D.P.R. n. 19/2016 (regolamento recante

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998);

- classe di concorso per la quale si sta frequentando il percorso abilitante e relativa tipologia;
- data in cui si consegnerà l'abilitazione;
- Regione per la quale è stato chiesto di partecipare al concorso.

L'esclusione dei ricorrenti è, tuttavia, profondamente illegittima e ingiusta ed è stata pertanto impugnata con il ricorso in epigrafe nell'ambito del quale è stata formulata istanza di sospensione in via incidentale degli atti impugnati.

Ed infatti nel testo del ricorso è stato evidenziato come l'articolo 7 del D.D. n. 106/2016 prevede che il calendario delle prove venga pubblicato in Gazzetta il **12 aprile 2016** e che gli U.S.R. comunichino, mediante avviso pubblicato sui rispettivi albi e siti, l'elenco dei candidati ammessi alle prove, con le relative istruzioni operative, almeno **15 giorni prima** della data del loro svolgimento.

E' così è stato posto il calendario è stato pubblicato nella data anzidetta e le prove concorsuali avranno inizio proprio a partire dal 28 aprile 2016.

Orbene, l'istanza cautelare monocratica in data 19/04/2016 è stata rigettata e la camera di consiglio è stata fissata al 19/05/2016, in data non utile ai fini della partecipazione alle prove concorsuali.

In ogni caso, risulta evidente come la tempistica delle prove imposta dalla amministrazione scolastica non consenta di coltivare l'eventuale l'appello cautelare.

Insomma, le prove avranno inizio ad appena due giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il bando.

Tale determinazione dell'Amministrazione non è certamente casuale ma è ispirata all'evidente fine di impedire che i ricorrenti possano ottenere, in via cautelare e d'urgenza, un provvedimento di ammissione alle prove.

Di qui, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad impugnare, in via autonoma, con l'odierno atto di motivi aggiunti l'avviso pubblicato il 12 aprile 2016, richiamato in ricorso, con cui si stabilisce, lo si ribadisce, che le prove avranno corso dal 28 aprile 2016.

E ciò, per il seguente

MOTIVO

VIOLAZIONE ART. 3, 24, 97, 103 E 113, COST.; L. N. 241/1990; VIOLAZIONE C.P.A. - ART. 7 D.D. N. 106/2016. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, DEL DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DELLA MANIFESTA ILLOGICITA, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA NONCHE' DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

In data 12 aprile 2016 è stato pubblicato il calendario delle prove concorsuali che avranno inizio il 28 aprile 2016, ad appena 2 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando per la proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.

La tempistica, si ripete, non è certo casuale in quanto è evidentemente volta ad escludere che i ricorrenti possano giovare di una tutela cautelare piena ed effettiva ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale:

- Istanza di misure monocratiche all'Ill.Mo Presidente del T.A.R.;
- Camera di Consiglio;
- Istanza di misure monocratiche all'Ill.Mo Presidente del Consiglio di Stato;
- Camera di Consiglio.

Senonché una siffatta determinazione è palealmente illegittima ed inficiata da eccesso di potere posto che, per l'appunto, è volta a vanificare la tutela cautelare che per legge compete al cittadino.

Con la conseguenza che il calendario delle prove, per le ragioni suesposte, deve essere annullato con congruo differimento della data di celebrazione delle stesse onde consentire ai ricorrenti di avvalersi dei mezzi di tutela offerti dall'ordinamento.

Ciò, tanto più, che il proliferare delle rettifiche delle date riportate nel calendario comporta una diffusa inosservanza del termine di 15 giorni tra l'esatta comunicazione degli estremi della prova e la sua celebrazione.

ISTANZA CAUTELARE

Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*.

Il *periculum in mora* è di tutta evidenza, posto che i ricorrenti saranno esclusi dalle prove concorsuali anche in caso di esito positivo della domanda cautelare formulata in via incidentale nel ricorso.

Considerata l'estrema celerità che l'Amministrazione sta imprimendo alla procedura concorsuale, l'emananda ordinanza cautelare sarà emessa a prove già espletate e, dunque,

non sarà utile a soddisfare l'interesse degli istanti a sostenere le prove medesime in condizioni di parità con gli altri candidati.

Si chiede, pertanto, di voler sospendere il calendario delle prove o comunque di disporre congruo differimento, onde consentire la celebrazione dell'intero giudizio cautelare (eventuale gravame compreso).

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse dei ricorrenti, ma anche, volendo operare la dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale, con inevitabile ritardo nell'immissione in ruolo dei vincitori e pregiudizio alla continuità didattica.

La scansione temporale imposta dall'Amministrazione, peraltro, induce questa difesa a formulare la seguente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

E' un dato pacifico che le prove concorsuali avranno inizio il **28 aprile 2016**.

Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è la certezza che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione alle prove, si formula istanza affinché il Presidente delle sezione assegnataria del presente atto, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo la sospensione del calendario delle prove e comunque il loro suo congruo differimento, onde consentire ai ricorrenti di esercitare il loro diritto **costituzionalmente previsto, tutelato e salvaguardato**, di giovare di ogni forma di tutela cautelare prevista dall'ordinamento, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, previa sospensione del calendario delle prove concorsuali e loro congruo differimento.

Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio.

Roma, 20 aprile 2016

Avv. Michele Lioi

Avv. Michele Mirengi

Avv. Stefano Viti